

In collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi

Brevi cenni sulla tassa per la partecipazione nei concorsi pubblici, auspicabile introduzione di un meccanismo di esenzione per i non abbienti

di Raffaele Mancuso

Violazione o falsa applicazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione

Da un decennio circa, forse a causa delle continue difficoltà di bilancio determinate certe volte da una poco oculata e parsimoniosa gestione della *res pubblica*, si riscontra più spesso nei bandi di concorsi pubblici la c.d. tassa di concorso, che in mancanza di pagamento ed esibizione di avvenuto pagamento, nelle sue varie forme stabilite e disciplinate dal bando medesimo istitutivo della procedura concorsuale, potrebbe, a dire dell'ente che bandisce il concorso, essere una condizione di esclusione dalla procedura concorsuale, condizione che ad avviso dello scrivente è errata, illegittima oltre che iniqua. A ben leggere i bandi di concorso la tassa di partecipazione non è annoverata mai nei requisiti generali di partecipazione e non lo potrebbe essere, infatti i requisiti generali sono sanciti dall'art. 2 del d.P.R. n. 487/1994, ma si legge nei bandi una clausola specifica che di norma recita che il candidato, a pena di esclusione, deve entro e non oltre la scadenza del bando versare la somma all'ente attraverso un bonifico o nella migliore delle ipotesi con conto corrente postale.

La disciplina in merito ci porta indietro nel tempo

alla disciplina introdotta dall'art. 1, r.d. 21 ottobre 1923, n. 2361, all'art. 45 della l. 8 giugno 1962, n. 604, fino ad arrivare all'art. 27, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, titolato *Provvedimenti urgenti per la finanza locale per l'anno 1983*, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 1983, n. 131, e successivamente modificata almeno nel *quantum* dall'art. 23, l. n. 340/2000, e in ultima analisi ai regolamenti comunali di concorso, si veda per esempio *ex plurimis* l'art. 7, lettera g), del Regolamento recante le modalità di accesso, l'espletamento dei concorsi e la progressione verticale del personale in servizio del Comune di Foligno approvato con deliberazione della Giunta comunale del 3 novembre 2003, n 635, integrato con deliberazione della Giunta comunale del 7 dicembre 2005, n. 508, esecutivo dal 7 dicembre 2005 che ne leggimerebbero l'inserimento di tale forma di imposizione patrimoniale.

Quindi sembra legittima in prima analisi l'apposizione di sì tale clausola nei bandi di concorsi pubblici emanati dallo Stato e dalle Regioni e, anche se non condivisibile dallo scrivente per i motivi sotto meglio specificati, dagli Enti Locali.

Oltre ad essere l'imposizione di tale clausola in generale non certo equa e giusta almeno nella parte

in cui non si prevedano dei meccanismi di esenzione in base al reddito del candidato, sembra doveroso sottolineare che la nostra Costituzione all'art. 23 recita «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Detto ciò sembra almeno palesemente *contra legem* l'apposizione di sì tale clausola da parte degli enti che non abbiano potestà legislativa in mancanza di una norma nazionale o regionale che le legittimi, non potendo essere legittimati dalla previsione di un regolamento interno.

Nel merito la norma principe è l'art. 27, d.l. n. 55/1983, convertito in l. n. 131/1983 e modificato dall'art. 23, l. n. 340/2000, stranamente nulla sembra prevedere il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Le Regioni, lo Stato, nell'ambito della propria potestà legislativa, sono legittimate a darsi una disciplina, e sul punto certamente nulla *questio* infatti è opinione dello scrivente, essendo il concorso pubblico una prestazione condivisa tra l'Amministrazione emanante e i concorrenti, applicarne una tassa nella sua accezione manualistica del termine sembra legittimo, ma in palese violazione della Costituzione italiana nell'art. 3, secondo comma, e nell'art. 4, primo comma, nella mancata previsione di un collegamento al reddito del concorrente e quindi ad una forma di esenzione.

Articoli programmatici questi ultimi della nostra Costituzione, che se non si vuole che siano solo belle parole, begli intenti e rimangano lettera morta dovrebbero trovare riscontro nella realtà quotidiana, questo è almeno l'auspicio dello scrivente.

Si afferma in maniera ampiamente condivisa da buona parte degli studiosi dei diritti umani di oggi e di ieri e degli operatori italiani e non, delle organizzazioni internazionali che si interessano di equità sociale oltre che del Parlamento nazionale ed europeo, che i diritti umani conferiscono ad ogni persona una dignità e dei diritti propri della persona che prescindono dalla nascita, dalla cittadinanza, dalle condizioni personali e sociali; tutti questi principi e diritti sono costati anni di lavori parlamentari e non solo se si pensa al tributo umano che in tempi non recentissimi alcuni di questi principi di equità sociale sono costati, principi che trovano il loro fondamento nel senso più alto di giustizia ed equità che dovrebbe ispirare la vita di tutti i legislatori di ogni tempo.

In tal senso e ad ispirazione di tali principi vediamo codificate varie norme in senso lato, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del

1789 e tutte le norme e i Trattati che ben conosciamo, come La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nostra carta costituzionale: tutte hanno come elemento fondamentale l'"Uomo" nel suo essenziale diritto alla libertà, alla giustizia, all'equità sociale.

Per quanto riguarda la nostra carta fondamentale ricordiamo in tal senso l'art. 3 della Costituzione italiana, che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egualianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

L'art. 4 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Premesso quanto sopra credo che sia legittimo e auspicabile che il nostro legislatore e i nostri amministratori locali introducano un meccanismo per cui tutti i bandi di concorsi pubblici prevedano almeno forme di esenzione dal pagamento della c.d. tassa per la partecipazione ai concorsi pubblici per tutti i partecipanti che hanno un reddito inferiore a certi parametri, anche se sarebbe più giusto – a sommesso avviso dello scrivente – non apporla affatto perché crea una disuguaglianza tra potenziali lavoratori pubblici e privati e tra cittadini in genere e una violazione o mancata applicazione della nostra costituzione *ut supra*, ma certe volte le ragioni di bilancio vengono prima delle "ratio cordis".

Raffaele Mancuso
Responsabile Amministrativo C.F.L Comune di Torino